



N. 9

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** questo giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	BACCANTI	BERNARDO
6	MAGNELLI	LEONARDO
7	BELFORTI	MAURIZIO
8	BERSANII	GIUSEPPE
9	SALOTTI	FABIO
10	SIROSI	ROMINA
11	CAROTTI	FILIPPO

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	BOSELLI	UMBERTO
2	MANGIA	ALESSANDRO

- *Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Massimo Ampollini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

- *Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Geom. Ivano Rocchetta** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2016.

Con la ulteriore presenza del Consigliere U. Boselli, risultano presenti n. 12 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 denominata Legge di Stabilità 2014, con decorrenza 1 Gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC -, che si compone da tre differenti tributi:

IMU imposta municipale propria – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI tributi sui servizi indivisibili – componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali; TARI - tassa sui rifiuti – componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 669 della citata Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti;
- Ai sensi del comma 675 art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

PRESO ATTO che:

- L'art. 1 comma 640 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 679, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) statuisce che il Comune può determinare un'aliquota diversa rispetto a quella indicata al comma 676 purché rispetti in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014 e 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;

- Per gli stessi anni nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta (D. L: n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 /2004);

VISTA la Legge n. 208 del 28 Dicembre .2015 (Legge di stabilità 2016) che all'art. 1 è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia TASI sono di carattere obbligatorio e sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo. Si elencano di seguito quelle di interesse per questo Comune:

- 1. Esclusione della TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1; A/8; A/9;**
- 2. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati")**

RICHIAMATO L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 2012/2000 denominata "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI:

- L'art. 42 del D. LGS n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia istituzionale ed ordinamento dei tributi;
- L'art. 13, comma 13-bis del Decreto Legge n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi comunali,

nonché i regolamenti, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° Marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 Marzo 2016, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 Aprile 2016;

RICHIAMATO il Regolamento TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17 Maggio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 Luglio 2015 all'oggetto: "IUC – imposta unica comunale – approvazione delle aliquote e detrazioni Tasi anno 2015";

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili – allegato al presente atto sotto la lettera "A" completo dell'indicazione dei relativi costi, i quali ammontano complessivamente ad €. 696.809,80;

CONSIDERATO che lo Stato ristorerà il mancato gettito derivato dall' abrogazione della TASI;

CONSIDERATO che, per l'anno 2015, venivano stabilite le aliquote TASI nelle seguenti percentuali:

1. Aliquota nella misura del 3,3 per mille :

a) Abitazione principale e pertinenze della stessa, (massimo una per le categorie C/2, C/6, e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. La stessa aliquota veniva stabilita per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

2. Aliquota TASI nella misura del 1 per mille per :

a) Gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:

1. Il 70% a carico del proprietario locatore;

2. Il 30% a carico del locatario;

b) Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 nonché le relative pertinenze ;

3. Aliquota TASI nella misure di 0 (zero) per mille per:

- Per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D” ad eccezione dei “D/5”, e quelli classificati in categoria “C/1, C/3”;
- Gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- Le aree edificabili;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza.;

CONSIDERATO che l’esclusione dalla tassazione TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, delle relative pertinenze e degli immobili ad essa equiparati , fa sì che l’applicazione dell’aliquota stabilita per il 2015 del 3,3 per mille non sia applicabile per il 2016;

RITENUTO al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi locali statuito dalla Legge Finanziaria 2016, confermare le aliquote TASI vigenti per il 2015 per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle riferite all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali diverse dalle categorie A/1; A/8; A/9, delle relative pertinenze e degli immobili ad essa equiparati ;

RICHIAMATA la Legge n. 2012 del 27 Luglio 2000 denominata “Statuto dei diritti del Contribuente”;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento delle Entrate;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

Con votazione palese espressa dai consiglieri comunali con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	n. 12
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 3 (Salotti – Carotti – Siroso)

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote TASI in vigore nel 2015, fatta eccezione per l'aliquota del 3,3 per mille relativa all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad essa equiparate, non più applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 ;
- **DI STABILIRE LE ALIQUOTE TASI 2016 come segue:**

1. aliquota TASI nella misura del 1 per mille per :

- a) Gli immobili classificati nel gruppo catastale "D/5". Per gli immobili di questa categoria catastale, concessi in locazione, la tassazione verrà suddivisa come segue:
 - 3. Il 70% a carico del proprietario locatore;
 - 4. Il 30% a carico del locatario;
- b) Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 nonché le relative pertinenze;

2. Aliquota TASI nella misure di 0 (zero) per mille per:

- Per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione dei "D/5", e quelli classificati in categoria "C/1, C/3";
- Gli immobili adibiti a seconde case e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 1,06%;
- Le aree edificabili;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle citate in precedenza;

EVIDENZIATO che la TASI, ai sensi della Legge n. 208/2015, (Legge Finanziaria 2016) non si applica a:

- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, dal possessore e da suo nucleo familiare i quali vi risiedono anagraficamente e vi

dimorano abitualmente ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9 e delle relative pertinenze;

- Immobili equiparati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 2, lettere a), b), c), d), del D. L. n. 201/2011 e dal vigente Regolamento comunale IUC –IMU;
- Terreni agricoli;

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di legge, in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU 2016, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa IMU, stabilita dal combinato disposto della Legge n. 147/2013 art. 1 comma 677 e del D.L. n. 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 679;

DI DELEGARE il Responsabile dell'ufficio Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla scadenza dell'approvazione del Bilancio di previsione, in via informatica e secondo le modalità stabilite dal MEF;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Castell'Arquato, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle aliquote TASI determinate per il 2016;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione **entra in vigore**, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, **il 1° Gennaio 2016**;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l' art. 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;

Con votazione palese espressa dai consiglieri comunali con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	n. 12
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 3 (Salotti – Carotti – Siroso)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

OGGETTO: IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

li, 22 04 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **4.5.2016**

Addi
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	385.747,67
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€	196.058,57
GESTIONE EMANUTENZIONE PATRIMONIO	€	39.944,00
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€	<u>75.059,56</u>
TOTALE	€	696.809,80